

AMIANTO CENSIMENTO E PROCEDURE DI SMALTIMENTO -



novembre 2012

Bonifica e smaltimento amianto: il Consiglio Regionale approva la nuova legge

E' stato approvato in Consiglio regionale, nella seduta del 24 luglio 2012, il provvedimento che modifica e integra la legge 17/2003 relativa al **risanamento dell'ambiente, alla bonifica e allo smaltimento dell'amianto**.

La nuova legge promuove politiche di sostegno e migliora l'assistenza ai **soggetti esposti all'amianto** e colpiti da malattie, anche attraverso specifici studi epidemiologici e mirati percorsi di sorveglianza sanitaria. La Regione dovrà ora individuare le **aree di maggiore criticità** nelle quali è accertata una incidenza di mortalità per le malattie causate dall'esposizione all'amianto e concentrare su queste particolare attenzione e maggiori risorse. Le modifiche approvate dal Consiglio regionale hanno poi l'obiettivo di favorire e **incentivare economicamente la sostituzione di manufatti contenenti amianto** con sistemi ecologici o con coperture fotovoltaiche.

La legge ridefinisce infine con chiarezza le procedure per lo smaltimento dell'amianto, determinando con precisione i compiti dei cittadini e le funzioni di controllo spettanti ai Comuni e alle ASL.

Sulla base del telerilevamento effettuato dall'**Arpa** lo scorso anno, sul territorio regionale risulta una presenza di **2milioni e 670mila metri cubi di amianto**, quantità che non include però i manufatti interni alle abitazioni.

Il Piano Regionale Amianto Lombardia La Regione Lombardia ha stabilito l'obiettivo strategico delineato dal Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) ovvero l'eliminazione dei manufatti contenenti amianto Presenti nel territorio lombardo entro il 2016.

Il PRAL fornisce e promuove strumenti utili alla programmazione di interventi per l'eliminazione dell'amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro, con lo scopo di promuovere la salvaguardia del benessere delle persone. Tra gli obiettivi strategici ci sono il censimento e la mappatura dei siti con amianto e l'impegno di tutti gli organi che hanno un ruolo nella bonifica dei siti con l'amianto affinché lo stesso venga eliminato dal territorio lombardo entro 10 anni.

Che cos'è l'amianto

L'amianto è un minerale naturale con struttura fibrosa, molto comune in natura e molto utilizzato in passato per la sua elevata resistenza al calore. Proprietà e struttura avevano reso l'amianto adatto per molteplici impieghi: dalla meccanica/trasporti (per es. per le pastiglie dei freni delle automobili, per le guarnizioni dei motori, per l'isolamento vagoni, ecc.) all'alimentare (per es. produzione di cisterne per l'acqua e tubi), dal tessile (per gli indumenti ed i tessuti resistenti al fuoco) all'edilizia (per es. materiale coibentante ed isolante per tubature e per l'impianto elettrico, per le lastre in fibro cemento, ecc.).

Tuttavia dopo aver accertato la sua nocività per la salute, lo Stato Italiano, con la L. 257/1992, né ha vietato l'utilizzo.

Conseguenze sulla salute

Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi (per rottura, manipolazione errata, usura, ecc.) e a disperdere nell'ambiente fibre di amianto.

L'esposizione a fibre di amianto può provocare:

- **l'asbestosi** consiste in una fibrosi con ispessimento ed indurimento del tessuto polmonare con conseguente difficoltà di scambio dell'ossigeno tra aria e sangue.
- **il carcinoma polmonare** si verifica anche per esposizioni a basse dosi. Può essere causata anche da fumo di sigarette, cromo, nichel, materiali radioattivi, altri inquinanti ambientali.
- **il mesotelioma** è un tumore raro della membrana di rivestimento del polmone (pleura) o dell'intestino (peritoneo).

Queste malattie possono insorgere dopo molti anni dall'esposizione: da 10 - 15 per l'asbestosi ad anche 20 - 40 per il carcinoma polmonare ed il mesotelioma.

CENSIMENTO DELL'AMIANTO

Obblighi di legge

La Regione Lombardia, con la L.R. 17/2003, ha avviato il censimento di tutte fonti di amianto, affidato operativamente alla ASL, coinvolgente tutti gli edifici pubblici, produttivi/commerciali e privati. Il censimento cerca di definire:

- **dove è l'amianto,**
- **quanto ce ne è,**
- **in che stato di conservazione è.**

Aderire al censimento è un adempimento obbligatorio per i proprietari di immobili contenenti amianto ed è molto semplice.

Il proprietario dell'edificio o l'amministratore condominiale, deve infatti compilare una "scheda" - modulo NA/1 ***notifica presenza di amianto in strutture o luoghi***, indicando se nella propria abitazione siano presenti strutture o manufatti di amianto o che contengano amianto.

Si tratta di un'iniziativa di ampio respiro, per tenere sotto controllo e abbattere l'inquinamento ambientale di questa fibra minerale.

L'efficacia delle misure fino ad ora intraprese, sono dimostrate da una recente ricerca eseguita dall'Arpa Lombardia (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente), che ha infatti dimostrato che l'inquinamento atmosferico derivante dall'amianto è a livelli estremamente bassi, quasi non rilevabili dagli strumenti, ed in netta diminuzione rispetto a un decennio fa (*).

Primi passi per effettuare il censimento

Prima di tutto, è necessario stabilire se nell'immobile siano presenti fonti di amianto.

- Se l'edificio è stato costruito dopo il 1994, si può essere pressoché sicuri che non c'è amianto, il cui uso era già vietato per legge.
- Per edifici costruiti prima del 1994, bisogna verificarne la presenza. L'amianto può essere stato utilizzato in varie parti dell'edificio:
- Per il tetto: molti edifici infatti hanno il tetto costituito da lastre ondulate, di colore grigio, note come "eternit" (dal nome di uno dei maggiori produttori) o "cemento-amianto", o "fibrocemento". Si tratta di un materiale costituito da cemento e da una ridotta percentuale di amianto.
- Per guarnizioni ed isolanti: specie in abitazioni molto vecchie, l'amianto può essere presente anche nelle guarnizioni della caldaia, nell'isolamento termico delle tubazioni del riscaldamento, dell'impianto elettrico e nelle canne fumarie e simili.

Cosa fare se si rinviene l'amianto

Il proprietario di un edificio o il responsabile dell'attività che vi si svolge, accertata la presenza di materiali contenenti amianto, è tenuto ad attuare un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti.

Sulla base di quanto indicato il proprietario o il legale rappresentante di un immobile contenente amianto deve:

1. inviare alla ASL Monza e Brianza - U.O. Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro – Ornago, via Banfi 6, e per conoscenza al comune di Sulbiate, il modulo NA/1 di notifica presenza amianto in strutture e luoghi;
2. effettuare la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto utilizzando l'Indice di Degrado (ID). Tale valutazione dovrà essere effettuata da personale qualificato (ad esempio: responsabile di servizio prevenzione e protezione, ingegnere civile, architetto, geometra);
3. comunicare il nominativo della persona individuata come responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività di manutenzione relative all'immobile contenete amianto;

4. fornire informazioni agli occupanti dell'edificio della presenza dell'amianto, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;
5. qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione l'immobile necessiti un intervento di rimozione o di incapsulamento si dovrà predisporre e presentare alla ASL il piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del d.lgs 81/2008.

Indice di degrado

Il materiale può determinare pericolo per la salute quando comincia a deteriorarsi e a disperdere nell'ambiente fibre di amianto.

Per accertare lo stato di conservazione si deve utilizzare il protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto (D.D.G. 13237/2008), che deve essere effettuata da un tecnico abilitato. L'indice di degrado (ID) consente di valutare lo stato di conservazione delle coperture esterne in cemento amianto attraverso l'ispezione visiva del manufatto.

Il risultato dell'applicazione dell'ID è un numero a cui corrispondono le azioni che il proprietario dell'immobile e/o il responsabile dell'attività che vi si svolge dovrà attuare. In base al risultato ottenuto gli interventi da attivare saranno:

1. **nessun intervento** e riesame con frequenza biennale (ID inferiore o uguale a 25)
2. esecuzione della **bonifica entro 3 anni** (ID compreso tra 25 e 44)
3. **rimozione** della copertura entro i successivi 12 mesi (ID uguale o maggiore di 45)

La bonifica

La bonifica può essere effettuata solo da imprese specializzate, previa presentazione alla ASL di riferimento, almeno con 30 giorni di preavviso di apposito piano di lavoro ai sensi dell'art. 256 del D.Lgs. 81/2008.

Negli interventi devono essere rispettate le procedure tecniche per la salvaguardia dei lavoratori e per la prevenzione dell'inquinamento atmosferico.

La bonifica può avvenire secondo tre modalità:

- **rimozione**: il materiale contenente amianto viene asportato e avviato alle corrette procedure di smaltimento;
- **incapsulamento**: il materiale è trattato con prodotti penetranti o ricoprenti che impediscono la dispersione di fibre. Il trattamento ha durata limitata nel tempo e deve essere ripetuto quando perde di efficacia;
- **confinamento**: separazione dell'amianto dai locali abitativi, (ad es.: controsoffittature) o con la sovracopertura (installazione di nuova copertura al di sopra di quella esistente in amiantocemento). È necessario in questo caso verificare che la struttura portante possa supportare un carico permanente aggiuntivo.

Cosa devono fare i privati entro il 31.12.2012

Al fine di censire nel dettaglio la presenza di amianto sul territorio comunale, si invitano tutti i proprietari di immobili, amministratori condominiali e titolari di attività a compilare la rilevazione della presenza di amianto e la valutazione del suo stato di conservazione sottoscritta da un tecnico abilitato entro il 31 dicembre 2012.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all'UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA ECOLOGIA negli orari di apertura al pubblico:

martedì ore 9.00 - 12.00

mercoledì ore 14.00 - 17.00

sabato ore 9.00 - 12.00

per maggiori approfondimenti link utili:

Regione Lombardia –

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Cittadini%2FDetail&cid=1213289724211&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213413501913&pagename=CTTDNWrapper

http://www.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=Regione%2FDetail&cid=1213277184424&pagename=RGNWrapper

ASL Monza e Brianza:

<http://www.aslmonzabrianza.it/index.php?type=&pagina=infopres&id=4&idb=ASL23&ids=ASL23.01&idt=asl207>

Modulistica

[Modello NA/1- NOTIFICA DI PRESENZA DI AMIANTO in STRUTTURE O LUOGHI](#)

[Modello Segnalazione](#)

Normativa di riferimento

- L. 257/1992 "Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"
- D.Lgs. 81/2008 Titolo IX capo III e loro successive modificazioni ed integrazioni, con cui vengono impartite le disposizioni per la rimozione e lo smaltimento di materiali contenenti fibre di cemento amianto;

- D.M. 06/09/1994 il quale stabilisce che dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario che venga messo in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. Tale programma implica:
 - mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto,
 - prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre,
 - intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio,
 - verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto
 - L.R. n. 17/2003, che definisce gli obblighi per i proprietari di immobili contenenti amianto, ai sensi del PRAL (Piano Regionale Amianto Lombardia);
 - D.G.R. 8/1526/2005 "Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla L.R. 17/2003"
 - D.D.G. 13237/2008 "Approvazione del protocollo di valutazione dello stato di conservazione delle coperture di cemento amianto".
-

(*) - La ricerca, eseguita 2007-2008, ha visto il posizionamento di una serie di centraline di campionamento in tutti i capoluoghi di provincia della regione. Tramite la tecnica di "microscopia elettronica a scansione", eseguita dal Centro di microscopia elettronica dell'ARPA di Milano, sono state contate le fibre d'amianto (microscopici filamenti circa 1300 volte più sottili di un capello) presenti nell'aria.

Risultati: su tutta la Regione Lombardia, in quasi la metà dei campionamenti eseguiti, le fibre di amianto "non erano presenti", negli altri casi, sono state rilevate fibre, con valori medi di concentrazione di 0,04 - 0,07 fibre per litro (vicini al limite di rilevabilità della strumentazione). Il valore massimo consentito dalla legge per gli ambienti di lavoro è pari a 100 fibre per litro.